



CITTA' DI MORTARA

(Provincia di Pavia)

ORDINANZA DEL SINDACO

N.25 Reg. del 11-07-2022

Oggetto: DELLE GIORNATE DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORI, ESTETISTI, OPERATORI TATUAGGIO/PIERCING FINO AL 31 DICEMBRE 2022

IL SINDACO

Visti:

- il r.r. 28/11/2011 n. 6 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21bis della legge Regione Lombardia 16 dicembre n.73, Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”, come modificato dal r.r. 4 del 29/01/2018;
- la DGR X/4936 del 21/03/2016 “Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21bis della l.r.73/89”;
- la l.r. 23 luglio 2021 n.131 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing”;
- i Regolamenti comunali disciplinanti rispettivamente l’attività di acconciatore e di estetista, tatuaggio e piercing, approvati con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.57 e n.58 del 23/11/2021, in vigore dal 14/12/2021;

Dato atto che:

- con nota nostro prot. 19205 del 20/06/2022 la Confartigianato Imprese Lomellina chiedeva, sino alla data del 31/12/2022, l’emanazione di una ordinanza finalizzata alla libera determinazione delle aperture domenicali e festive, per consentire agli operatori del settore di programmare in modo adeguato le attività del secondo semestre 2022, “periodo che potrebbe essere caratterizzato dalla ripresa del diffondersi della pandemia, con inevitabili ricadute negative sulle attività economiche”, evidenziando, nel contempo, “la propria posizione favorevole ad una libera determinazione delle aperture da parte degli operatori, anche per gli anni futuri, indipendentemente da situazioni emergenziali che avessero a verificarsi, rendendo strutturale tale liberalizzazione”;
- con successiva nota nostro prot. 20178 del 29/06/2022 il Comune chiedeva anche alla Confederazione Nazionale Artigianato l’espressione di un parere in merito alla reiterazione, sino al 31/12/2022, della possibilità di libera determinazione delle giornate di apertura domenicale e festiva da parte degli operatori in oggetto, sancita, durante il periodo emergenziale e nei 90 giorni successivi alla dichiarazione della fine del periodo emergenziale medesimo, dalle ordinanze 4/2021, 44/2021, 8/2022;

- con nota nostro prot. 20689 del 05/07/2022 la Confederazione Nazionale Artigianato ribadiva il proprio parere negativo sul provvedimento, causa venir meno dei presupposti connessi al periodo emergenziale da SARS Cov-2, evidenziando, altresì, la propria contrarietà in tema di generalizzata liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura;

Richiamato, peraltro, per analogia, l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella legge 214 del 22/12/2011, secondo cui "la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";

Dato atto che la norma sopra citata attua un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche a beneficio dei consumatori e favorendo la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore;

Richiamato, altresì, l'art. 3 "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", commi 1 e 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Dato atto che i principi generali mutuati dal diritto europeo in materia di tutela della concorrenza non possono non riferirsi a tutte le attività economiche *lato sensu* "di servizi", tra cui anche quelle in oggetto;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Richiamato il contenuto di quanto stabilito dal parere II, del Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 27 giugno 2018, numero 02065/2018 e data 27 agosto 2018 che delinea i seguenti poteri del Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione locale (cfr. sul punto, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2018, n. 4439):

1. un potere "ordinario" di disciplina degli orari, distinto da quello contingibile e urgente che, a vario titolo e con motivazioni specifiche, gli viene egualmente attribuito dalla norma, oltre che dall'art. 54 del medesimo TUEL;
2. un potere di regolamentazione d'orario su un elenco di tipologie di "attività produttive", tipicamente radicate sul territorio comunale, la cui qualificazione deve ritenersi aperta, prescindendo dall'accezione tecnica delle categorie economiche tale da ricomprendere, pertanto, le attività artigianali (anche destinate a sfociare nella vendita, compresa quella per asporto di alimenti), con una nozione ampia della dizione "esercizi commerciali", con una clausola di chiusura rilevabile nei "servizi pubblici";

evidenziando, altresì che, anche in assenza di una determinazione puntuale della attività da parte del Consiglio comunale il potere di cui trattasi non può essere pregiudicato, essendo le definizioni un contenitore che ricomprendono attività eterogenee (un ampio *genus*).

Dato atto, inoltre, che il quadro giurisprudenziale postula che:

- in materia di orari degli esercizi commerciali è in vigore il divieto di imporre limiti e prescrizioni a livello territoriale (legislazione regionale), salvo quanto stabilito dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza;
- le autorità pubbliche possono porre limiti e restrizioni all'attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale;

Dato atto, infine, che le limitazioni all'esercizio delle attività di servizi sono consentite esclusivamente per ragioni imperative di interesse generale dalla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein, recepita in Italia dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;

Ritenuto, tuttavia, opportuno, a fronte della richiesta sopra richiamata formulata dall'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello comunale, alla luce degli orientamenti al momento divergenti da parte delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale ed in attesa di un esame organico ed articolato delle esigenze del territorio, prevedere la possibilità di consentire la libera determinazione delle giornate di apertura/chiusura, in via transitoria, fino al 31/12/2022;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che, **a far tempo dalla data della presente ordinanza e fino al 31/12/2022**, le attività di acconciatore, estetista, operatore di tatuaggio/piercing, ubicate nel territorio comunale **possano effettuare l'apertura dei propri locali in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi inclusi**, dalle ore 08:00 alle ore 22:00. La chiusura infrasettimanale è facoltativa e a libera discrezione dell' esercente.
 2. Nei limiti di cui sopra, l'orario di apertura e chiusura è liberamente determinato dall'operatore.
 3. Al termine dell'orario di apertura prescelto, l'attività potrà proseguire per un massimo di trenta minuti, al solo scopo di concludere le prestazioni in corso, a condizione che l'accesso all'esercizio venga chiuso. Non potranno in ogni caso essere mai derogati i limiti orari eventualmente previsti da provvedimenti nazionali, regionali e/o locali.
 4. **L'apertura in occasione delle giornate domenicali e festive deve intendersi come facoltà e non obbligo.**
 5. Sono fatti salvi:
 - ✓ eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano la sospensione o che fissino limitazioni agli orari o alle giornate di esercizio dell'attività oggetto del presente provvedimento;
 - ✓ eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano particolari disposizioni per gli esercizi inseriti in altre strutture (es. centri commerciali ecc...);
 - ✓ eventuali provvedimenti i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano disposizioni relative alle modalità di esercizio delle attività oggetto della presente ordinanza;
 - ✓ eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che rendano inapplicabili le disposizioni della presente ordinanza;
 - ✓ il rispetto dei limiti e delle norme previste nel contratto nazionale e nei contratti collettivi di categoria, in materia di lavoro subordinato;
 6. Copia della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, viene trasmessa al Comando Polizia Locale; viene altresì trasmessa alle Associazioni di categoria citate in premessa, perché ne curino la diffusione.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010);
 - ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO

Ettore Gerosa

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i